



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

Oggetto: Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34 "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.";
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale.";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" e s.m.i;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la PSA e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la PSA ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s. m. e i.;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale di Diagnostica di cui alla Decisione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la PSA e la Peste Suina Classica;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
- VISTO il Piano Pluriennale predisposto dalla Regione Sardegna, relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017 presentato in data 31/04/2014 al Ministero della Salute per l'inoltro alla Commissione Europea;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 12957/19 del 16 maggio 2014, con il quale sono state conferite al Dott. Alessandro De Martini le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione;
- VISTA la Delib.G.R. n. 25/18 del 02/07/2014 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana. Indirizzi", che prevede tra l'altro la redazione di un Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna, nonché l'istituzione di un Comitato ristretto d'indirizzo e di un'Unità di Missione per la medesima finalità;
- VISTA la Delib.G.R. n. 47/3 del 25/11/2014 "Disegno di legge concernente disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", con la quale tra l'altro è istituita l'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e ne è affidata la responsabilità al Direttore generale della Presidenza;
- VISTA la Delib.G.R. n. 18/21 del 15.5.2019, con la quale tra l'altro il Dott. Alessandro De Martini è stato confermato, sino alla data del 30 giugno 2019, Direttore generale della Presidenza;
- VISTE le Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell'1.9.2015 e n. 24/3 del 14.5.2018, con le quali è stata integrata l'Unità di Progetto;
- VISTA la L.R. n. 34 del 22/12/2014 "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", con la quale tra l'altro sono definite le competenze dell'Unità di Progetto e del suo responsabile;
- VISTO il terzo provvedimento di costituzione del gruppo di esperti sulla PSA di cui al D. Lgs. n. 54/2004 adottato con propria determinazione n. 3, prot. 225 del 6.04.2017;
- VISTO il Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato con determinazione prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

e modificato con determinazioni prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015, prot. 2, n. 25 del 20.11.2015, prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, prot. 322 n. 13 del 30.05.2016, prot. 412, n. 15 del 17.06.2016, prot. 473 n. 17 del 11 07 2016, prot. 356, n. 9, del 7.6.2017; prot. 569, n. 11, del 27.10.2017;

- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali è stato adottato, rispettivamente per gli anni 2018/2019 e 2019/2020, il programma straordinario per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna;
- VISTA la propria Determinazione prot. 331, n. 10 del 29 maggio 2019 "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020", come rettificata dalla Determinazione prot. 333, n. 11, del 30 maggio 2019;
- VISTA la propria Determinazione prot. 375, n. 13, del 18 giugno 2019 con la quale si dispone l'annullamento della Determinazione prot. 331, n. 10 del 29 maggio 2019, come rettificata dalla Determinazione prot. 333, n. 11, del 30 maggio 2019, per la presenza di alcuni refusi nel testo ed in alcuni allegati del suddetto provvedimento;
- RITENUTO pertanto di dover adottare un nuovo provvedimento recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati per gli anni 2019/2020;
- SENTITA l'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana

DETERMINA

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente provvedimento definisce le misure di contrasto alla Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali.
2. Tali misure sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sorveglianza epidemiologica sui cinghiali nei confronti della PSA;
 - b) regolamentazione della caccia al cinghiale nelle aree di vincolo per PSA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

Art. 2 Anagrafe dei cacciatori, banca dati Aziende Agrituristiche Venatorie, zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, allevamenti di cinghiali.

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunica al responsabile dell'UDP, all'ATS e all'Agenzia Laore, entro il 1° di marzo di ogni anno:
 - l'elenco delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita e dei rispettivi Presidenti;
 - l'elenco degli allevamenti di cinghiali a scopo di studio e di ripopolamento e dei rispettivi titolari;
 - l'anagrafe dei cacciatori sardi aggiornata, possibilmente in formato elettronico, alla stagione venatoria precedente;entro il 1° giugno di ogni anno:
 - i dati dei carnieri, riferiti al cinghiale, su base comunale o per areale, provinciale, suddivisi per decadi.
2. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica, entro il 1° di marzo di ogni anno, al responsabile dell'UDP, all'ATS, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore:
 - l'elenco di tutte le Aziende agrituristiche-venatorie e dei rispettivi titolari, specificando quelle che allevano e/o immettono cinghiali;
3. Gli Ispettorati del Corpo forestale devono trasmettere al responsabile dell'UDP, all'ATS, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'Agenzia Laore, entro il 1° marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato delle AATV che allevano o che immettono cinghiali all'interno dell'azienda (1).

Art. 3 Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.

1. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di cacciare il cinghiale in forma non censita (Zona non infetta da PSA o Zona bianca) o autorizzata (Zona infetta da PSA o Zona rossa), mediante la compilazione e trasmissione dell'Allegato 3 ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. **I cacciatori**, comunque organizzati, operanti sia all'interno della Zona Infetta (Zona Rossa) che in Zona non infetta da PSA (Zona Bianca), individuano e comunicano (entro i termini previsti dai successivi articoli 4 e 5) ai Servizi veterinari territorialmente competenti che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio, Allegato 3):



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

- il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto del referente da lui formalmente delegato che lo sostituisca **solo in caso di assenza dello stesso referente**, per l'esercizio della caccia al cinghiale in una determinata giornata di caccia o in diverse giornate di caccia. In questo caso il cacciatore referente dovrà, di volta in volta, delegare il suo sostituto (che deve essere comunque quello indicato nell'Allegato 3) mediante compilazione dell'allegato 9 da trasmettersi ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale entro il giorno prima della giornata di caccia. In assenza della trasmissione dell'allegato 9 da parte del cacciatore referente con le modalità indicate il cacciatore sostituto del referente non è autorizzato a sostituirlo (anche se indicato nell'Allegato 3) ed il gruppo di caccia non potrà esercitare la caccia al cinghiale.
 - Il cacciatore referente e il cacciatore sostituto del referente devono garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel presente provvedimento e devono essere muniti di licenza di porto di fucile e tesserino venatorio regionale e dell'attestato del corso di formazione di cui al successivo art. 9. Si precisa che, oltre a quanto disposto nel successivo art. 9, comma 6, in assenza del referente e/o del sostituto (Allegato 9), i restanti componenti del gruppo comunque organizzato, non potranno esercitare la caccia al cinghiale.
 - l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, del sito presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e, nel caso delle compagnie autorizzate in deroga, anche stoccati in attesa dell'esito delle analisi di laboratorio. Tale sito non può essere situato presso aziende suinicole. Le parti di carcassa, il sangue e i visceri devono essere ordinariamente distrutte nello stesso sito di eviscerazione e stoccaggio, mediante infossamento in loco e/o smaltimento con ditte autorizzate e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai servizi veterinari competenti per territorio). Le operazioni di infossamento presso altro sito differente da quello di eviscerazione-stoccaggio e/o smaltimento alternativo, sono da considerarsi forme straordinarie per cui necessitano di autorizzazione da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, previa formale e motivata richiesta da parte dei cacciatori referenti interessati che, in caso di accoglimento, devono prescrivere l'utilizzo di dispositivi per il trasporto che evitino l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
3. E' fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione di abbandonare nelle campagne o di smaltire in altri modi diversi da quelli indicati precedentemente parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

4. I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio veterinario territorialmente competente, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica di cui all'Allegato 5. I Servizi veterinari competenti per territorio effettuano i campioni previsti secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avverrà sotto la responsabilità dei Servizi veterinari territorialmente competenti che si avvarranno, per le operazioni di recupero e smaltimento, del Comune competente per territorio. Quanto disposto dal presente comma si applica in tutto il territorio regionale.

Art. 4 Territori comunali o parti di essi non infetti da Peste Suina Africana (Zona Bianca)

4.1 Obblighi dei cacciatori

- 4.1.1 I cacciatori, comunque organizzati, individuano e comunicano, improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno, ai Servizi di sanità animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all'Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l'Allegato 3, pagina 1, che contiene le indicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 2.
- 4.1.2 Nei Comuni non infetti da PSA, i cacciatori procedono al prelievo di un campione di diaframma su tutti gli animali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella (si rammentano le disposizioni di cui al Decreto dell'Assessore Igiene e Sanità n. 31 del 14/10/2013, dove è fatto obbligo di sottoporre sistematicamente a campionamento **tutte** le carcasse dei cinghiali **in tutta la stagione venatoria**) e di un campione di sangue dei cinghiali abbattuti per l'esame sierologico per la PSA (sino a diversa indicazione da parte dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) per il tramite dei Servizi Veterinari competenti per territorio).
- 4.1.3 I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale prendono contatto con i Servizi veterinari, che consegnano loro il materiale e la documentazione necessaria, dedicando particolare attenzione alla informazione relativa alle modalità di prelievo, compilazione dei moduli, conservazione e consegna dei campioni. I cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale consegnano ai Servizi veterinari i campioni presso i luoghi concordati, accompagnati dalla scheda di cui all'Allegato 4. I Servizi veterinari inviano tali campioni accompagnati dalla scheda al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami sierologici per PSA e parassitologici per la trichinella.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

Art. 5 Territori comunali o parti di essi infetti da Peste Suina Africana (Zona Rossa)

5.1 Obblighi dei cacciatori

5.1.1 Nei territori comunali infetti da PSA nel selvatico di cui all'Allegato 1 vige il **divieto di caccia**. Laddove ritenuto necessario l'Unità di progetto può estendere tale divieto alle zone di restrizione per malattia nel domestico.

In deroga al divieto di caccia, il rappresentante dell'ATS nell'UdP può autorizzare i cacciatori comunque organizzati, che ne fanno richiesta, ad esercitare la caccia al cinghiale, a seguito di apposita istruttoria condotta dai Servizi veterinari e dall'Ispettorato del corpo forestale competenti per territorio, nel rispetto di quanto disposto ai successivi punti 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4.

5.1.2 **I cacciatori**, comunque organizzati, che vogliono esercitare la caccia al cinghiale devono presentare **formale istanza** (Allegato 2) per ottenere l'autorizzazione, improrogabilmente entro il **15 agosto di ogni anno**, al servizio veterinario che entro il **10 di settembre** le trasmette all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio per il parere di competenza. Entro il **15 agosto** deve essere indicato nell'istanza:

- A) il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto del referente che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale, e dell'eventuale persona delegata (per iscritto con Allegato 8) alla custodia del sito di stoccaggio delle carcasse.
- B) il Comune situato esclusivamente in Zona Infetta nel quale il referente chiede di essere autorizzato a cacciare (coincidente con il Comune nel quale insiste il centro di raccolta, eviscerazione, stoccaggio e infossamento).
- C) eventuale elenco dei Comuni situati in Zona Rossa esclusivamente limitrofi al Comune di cui alla precedente lettera B), nei quali si chiede di poter estendere l'attività di caccia. Possono essere autorizzate anche aree di battute di caccia limitrofe al Comune di cui alla precedente lettera B) situate all'interno della Zona Bianca. In questo caso all'istanza (Allegato 2) deve essere **allegata la cartografia in formato 1:10000 indicante esattamente il/i perimetro/i di caccia**. Si precisa che nel caso di abbattimento in Zona Bianca i cinghiali vanno riportati all'interno del Comune di cui al precedente punto B) e trattati come se fossero stati cacciati in Zona Infetta ai sensi del successivo punto 5.2.2.

L'istanza deve essere corredata dall'allegato 3 con l'indicazione di:

- il nominativo del cacciatore referente e del cacciatore sostituto da lui formalmente delegato (Allegato 9) che lo sostituisca in caso di assenza per l'esercizio della caccia al cinghiale e gli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

estremi dei relativi porto d'arma e relativa data di scadenza e del tesserino venatorio regionale. Si ribadisce che in assenza del referente e/o del sostituto ai sensi del precedente art.3, comma 2, i restanti componenti del gruppo comunque organizzato, non potranno esercitare la caccia al cinghiale.

- l'ubicazione esatta del locale presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati ed eventualmente smaltiti mediante infossamento, come specificato nel precedente art. 3 comma 2 .

L'idoneità di tali locali deve essere preventivamente verificata e certificata dai Servizi veterinari territorialmente competenti e, a tal fine, il predetto locale deve:

- essere chiudibile a chiave e custodito dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, dal suo sostituto o da altra persona (ricompresa nel gruppo organizzato di caccia) da lui formalmente delegata (Allegato 8), in caso di assenza del referente;
- essere in grado di ospitare tutte le carcasse di cinghiale abbattute, sottoposte a sequestro sanitario, in attesa di essere destinate al consumo a seguito di responso favorevole degli esami di laboratorio;
- avere la disponibilità di idonei disinfettanti (suggeriti dai Servizi veterinari) per la disinfezione dei veicoli e degli altri strumenti utilizzati dai cacciatori;

Il sito ove insiste il locale di raccolta, eviscerazione e stoccaggio deve essere dotato di una fossa in grado di ospitare i visceri e gli scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti e/o le eventuali carcasse da distruggere (secondo le indicazioni impartite, caso per caso, dai veterinari competenti per territorio). Inoltre si precisa che, tranne nel caso di cui al successivo punto 5.1.4 lett. B (unione di due compagnie), è vietato che due o più compagnie di caccia utilizzino lo stesso sito di raccolta, eviscerazione e stoccaggio ed eventualmente infossamento delle carcasse, visceri o scarti di lavorazione dei cinghiali abbattuti.

- l'elenco dei cacciatori, con indicazione del porto d'armi, e relativa data di scadenza, del tesserino regionale venatorio posseduti, dei battitori e di tutte le persone, che a diverso titolo fanno parte del gruppo di caccia organizzato. Possono rientrare in tale elenco:

- 1) persone residenti o domiciliate nel Comune nel quale è ubicato il locale presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati e nei comuni nei quali ricadono le aree di caccia per cui si è richiesta l'autorizzazione alla caccia in deroga.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

- 2) persone proprietarie di beni immobili ricadenti all'interno dei suddetti territori comunali, nel quale il gruppo di caccia organizzato, richiede l'autorizzazione alla caccia in deroga;
- 3) persone le quali, pur non possedendo i requisiti richiesti nei punti precedenti, abbiano usualmente e costantemente fatto parte del gruppo di caccia organizzato negli anni precedenti. E' richiesta a tal fine una dichiarazione scritta dal cacciatore referente del gruppo di caccia organizzato (Allegato 10), da allegare alla domanda trasmessa alle autorità competenti nei termini previsti.

Detto elenco, dovrà essere compilato in stampatello o in formato digitale, dovrà contenere il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché la residenza di tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del gruppo di caccia organizzato (battitori; accompagnatori; addetti alla cucina e/o alla macellazione delle carni etc.). Si precisa che nessuna persona che non sia contenuta nel predetto elenco, potrà partecipare alle varie fasi dell'attività venatoria, comprese le operazioni inerenti la lavorazione delle carcasse dei cinghiali.

5.1.3. Ciascun Servizio di sanità animale competente per territorio, ricevute le istanze di deroga, provvederà ad effettuare l'istruttoria delle stesse previo parere favorevole, per gli aspetti di competenza, del CFVA. Al termine dell'istruttoria e comunque non oltre il **30 settembre** di ogni anno, ciascun Dipartimento di prevenzione provvederà a trasmettere apposito elenco al rappresentante dell'ATS nell'UdP e all'Agenzia Laore, in formato editabile (Allegato 6), dei soggetti richiedenti la deroga corredato del parere sanitario (positivo o negativo) e del parere del CFVA. Nell'elenco dovranno essere inseriti anche i soggetti relativamente ai quali l'istruttoria ha dato esito negativo e i soggetti la cui istruttoria può essere integrata, con la precisazione delle motivazioni per entrambi i casi.

Le domande e gli Allegati 3, presentati dai cacciatori referenti, con la documentazione allegata, dovranno essere custoditi dai Servizi di Sanità animale territorialmente competenti.

Il rappresentante dell'ATS nell'UdP provvederà ad emanare, entro e non oltre il **10 ottobre**, un'autorizzazione unica, per quanto possibile, per ogni ambito territoriale di competenza dei Servizi veterinari, allegando alla stessa, i suddetti elenchi riassuntivi delle informazioni relative a ciascun cacciatore/gruppo di cacciatori organizzato istante e dandone comunicazione al Responsabile dell'UdP, al CFVA, all'Assessorato dell'Ambiente e all'Agenzia Laore.

5.1.4. Le persone, rientranti a qualunque titolo nell'elenco dei cacciatori componenti un gruppo, non possono far parte di alcun altro gruppo di caccia organizzato per la medesima annata venatoria, salvo le seguenti eccezioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

- A.** E' consentito, per ciascun gruppo di cacciatori comunque organizzato, integrare l'elenco suddetto con partecipanti occasionali (per un massimo di 4 soggetti per giornata di caccia). I partecipanti occasionali (battitori o cacciatori) possono essere destinatari di invito, per un massimo di dieci giornate per annata venatoria, previa comunicazione scritta (Allegato 11) da inviarsi agli Ispettorati del Corpo forestale ed ai Servizi di Sanità animale competenti per territorio, che attestano la ricezione della stessa, da parte del referente, almeno tre giorni prima della giornata di caccia, con la quale trasmettono i nominativi, dati anagrafici nonché residenza e estremi del porto d'arma e relativa data di scadenza e del tesserino venatorio regionale. In assenza di tale documentazione o di attestazione di avvenuta ricezione della comunicazione effettuata, i partecipanti occasionali non possono partecipare all'attività venatoria con il gruppo invitante.

Al riguardo si precisa che è possibile l'invito per:

- 1) i cacciatori già autorizzati alla caccia in deroga per zone di caccia ricomprese nel medesimo o altro territorio comunale dichiarato infetto alla PSA (Zona rossa), con indicazione del gruppo di caccia con il quale il suddetto è già stato autorizzato;
- 2) i cacciatori già censiti per la caccia al cinghiale in territori comunali non infetti alla PSA (Zona Bianca);
- 3) i cacciatori che originariamente inclusi negli elenchi di cui all'allegato 3 di gruppi di caccia organizzati, non ne fanno più parte (per intervenuta formale comunicazione da parte del referente interessato ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al C.F.V.A).

Non è consentito l'invito:

- 1) di un cacciatore autorizzato per la caccia in un territorio comunale infetto (Zona Rossa) per cacciare in territori comunali non infetti alla PSA (Zona Bianca).

- B.** E' consentita l'unione di due gruppi di caccia organizzati (compagnie) regolarmente autorizzati alla caccia all'interno del medesimo territorio comunale o di quelli limitrofi, per i quali entrambi i gruppi hanno ottenuto l'autorizzazione, previa comunicazione scritta (Allegato 7), indicando anche il luogo di trattamento delle carcasse, da farsi da parte di uno dei due referenti, almeno 3 giorni prima della giornata di caccia, agli Ispettorati del Corpo forestale ed ai servizi di sanità animale competenti per territorio, che attestano la ricezione della comunicazione al medesimo referente. In assenza di tale documentazione i gruppi di cacciatori interessati non sono autorizzati a esercitare l'attività venatoria al cinghiale in forma congiunta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

Gli elenchi dei componenti i gruppi di caccia, inseriti nell'Allegato 3, possono essere modificati e/o integrati fino al **30 settembre** di ogni anno mediante comunicazione da parte dei referenti interessati, agli Ispettorati del Corpo forestale e ai Servizi di sanità animale competenti per territorio.

5.2 Sorveglianza epidemiologica: compiti dei Servizi veterinari, dei cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5.2.1 I Servizi veterinari, oltre ai compiti d'istituto, provvedono a garantire il rispetto delle norme sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

2.1.a. a informare il cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, agli obblighi e ai divieti previsti, alle modalità di prelievo dei campioni e loro conservazione, alla compilazione della modulistica prevista;

2.1.b. a consegnare al cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale, prima dell'inizio della stagione venatoria, entro il mese di ottobre, il materiale documentale e sanitario (provette, contenitori, fascette, marche auricolari);

2.1.c. ad autorizzare i locali di cui all'art. 5.1.2 e i luoghi di infossamento;

2.1.d. a ritirare dal cacciatore referente per l'esercizio della caccia al cinghiale presso i luoghi concordati, oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza (solamente per la Zona Infetta) per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età;

2.1.e. a inviare i campioni prelevati, accompagnati anche dalla scheda per l'invio di campioni di cui all'Allegato 4, al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici;

2.1.f. ad autorizzare il consumo delle carni a seguito dell'esito analitico favorevole;

2.1.g. a disporre il sequestro e la distruzione delle carcasse e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, in caso di esito sfavorevole.

5.2.2 Il cacciatore referente e, in caso di sostituzione, il sostituto del referente delegato autorizzati a cacciare in deroga il cinghiale, garantiscono il rispetto di tutte le prescrizioni gestionali e sanitarie contenute nel presente provvedimento e in particolare:

2.2.a - sino all'esito delle analisi, la custodia della/e carcassa/e del/dei cinghiale/i abbattuto/i e delle altre parti, che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

mezzene dei cinghiali abbattuti non possono essere sezionate fino all'arrivo dell'esito degli esami sierologici, favorevole al consumo. Le mezzene devono essere appositamente contrassegnate con marche auricolari o fascette inamovibili, individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo arrivo nel locale di cui l'art. 5.1.2. In deroga alla modalità sopra descritta, i Servizi veterinari possono autorizzare, verificate le condizioni di cui all'art. 5.1.2, altre modalità compatibili di conservazione;

2.2.b - in caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni da parte del Veterinario Ufficiale, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori;

2.2.c - la distruzione dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole. In caso di positività al 1° test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus, ai sensi della Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2, lettera c) sotto il controllo del veterinario ufficiale. Nel caso in cui si possa garantire la corretta conservazione delle carcasse, i Servizi veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.

5.2.3 **Gli Ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale** territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, nella L.R. 23/98 e ss.mm.ii e nella Legge 157/92 e ss.mm.ii.

5.2.4 **I Servizi veterinari** territorialmente competenti vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento in merito ai locali di cui all'art. 5.1.2 e alle fosse di smaltimento dei visceri dei cinghiali abbattuti.

Art. 6 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici.

In caso di sospetto o conferma della presenza di PSA in suini selvatici si applicano le disposizioni previste dall'art 15 del D. Lgs. n. 54/2004.

Art. 7 Sorveglianza epidemiologica negli allevamenti di cinghiali, nelle AATV che allevano cinghiali o li immettono e nelle ZAC che immettono cinghiali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

1. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono sottostare alle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e alla normativa di settore vigente per i suini, compresi i provvedimenti disposti dal responsabile dell'UDP. Al riguardo, il titolare dei suddetti istituti faunistici, ubicati all'interno di zone infette da PSA (Zona Rossa), per le attività di abbattimento di cinghiali che si svolgono al loro interno, devono chiedere l'autorizzazione di caccia in deroga, con le modalità e secondo le procedure di cui all' art. 5.1. punto 5.1.1, e di cui all'art. 5.1.2, con esclusione unicamente dell'elenco di cui all'allegato 3.
2. Su tutti i cinghiali abbattuti, sia all'interno delle AATV che delle ZAC, devono essere eseguiti i prelievi sanitari di cui all'art. 4.1 punto 2 e nel caso i suddetti istituti faunistici siano ubicati in Zona Rossa (Infetta alla PSA) i prelievi sanitari di cui all'art. 5.2.1 lett d) e secondo le prescrizioni contenute nell'art. 5.2.2 lett a), b), c).
3. I cinghiali allevati devono essere regolarmente e singolarmente contrassegnati (ai sensi del secondo provvedimento dell'UDP) e, in caso di trasporto, accompagnati dalla certificazione sanitaria prevista per legge.
4. Lo status sanitario dell'allevamento di cinghiali, delle AATV che allevano cinghiali o li immettono e delle ZAC che immettono cinghiali dovrà essere certificato dai Servizi veterinari competenti per territorio.
5. Gli allevamenti di cinghiali, le AATV che allevano cinghiali o li immettono e le ZAC che immettono cinghiali devono essere dotati di sistemi di cattura (sia nel recinto di allevamento che in quelli di esercizio). I sistemi di cattura devono consentire:
 - la gestione dei capi (anagrafe, cure sanitarie);
 - i controlli sanitari ufficiali (catture per consentire il prelievo dei campioni biologici previsti per legge nell'ambito dei piani di controllo sanitari o di risanamento);
 - i prelievi biologici finalizzati alle verifiche di purezza genetica.
6. Nei recinti di esercizio delle AATV e delle ZAC possono essere immessi solo ed esclusivamente cinghiali dello stesso sesso.
7. I recinti di allevamento per cinghiali nelle AATV e gli allevamenti dei cinghiali, che ricadono nell'areale infetto, devono avere **doppia recinzione** (2) che non permetta l'uscita degli animali o il contatto con cinghiali selvatici. La doppia recinzione è obbligatoria anche nelle ZAC che ricadono nell'areale infetto.

Art. 8 Misure da adottare in caso di rinvenimento di cinghiali vivi.

1. I cinghiali rinvenuti vivi all'interno dei territori comunali infetti da Peste Suina Africana, perché in stato di difficoltà o malattia o sottoposti a sequestro giudiziario, devono essere abbattuti e distrutti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal responsabile dell'UdP, su segnalazione dei Servizi veterinari competenti per territorio, dell'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e in caso di sequestro, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria che ne ha eventualmente disposto il provvedimento. L'abbattimento eseguito ai sensi dei precedenti provvedimenti dell'UdP deve essere seguito dai controlli sanitari previsti per legge.

2. I cinghiali rinvenuti vivi nella restante parte del territorio, perché in stato di difficoltà o malattia, devono essere trasportati a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio ai Centri regionali per l'Allevamento ed il Recupero della Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.).

Art. 9 Formazione obbligatoria.

1. I cacciatori referenti e i relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente Provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita sono tenuti a partecipare al corso di formazione organizzato dall'Agenzia Laore ai sensi dei provvedimenti dell'UdP.
2. Il dirigente individuato dall'Agenzia Laore rilascia ai cacciatori referenti e ai relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale, ai titolari e Presidenti di cui al comma precedente, un attestato di avvenuta formazione.
3. I cacciatori referenti e i relativi sostituti per l'esercizio della caccia al cinghiale di cui al presente provvedimento, i titolari delle AATV, ZAC, degli Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e i presidenti delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita che abbiano ottenuto un attestato di avvenuta formazione per le precedenti annate venatorie sono esonerati dall'obbligo di formazione organizzato dall'Agenzia Laore.
4. La Formazione di cui al presente articolo viene svolta ogni anno, nel periodo compreso tra il giorno di pubblicazione del presente provvedimento (per l'annualità in corso) o il 1° aprile (per le annualità successive) e il 31 Ottobre e, se concordato tra i Servizi veterinari e l'Agenzia Laore, potrà riguardare anche gli aspetti di cui all'art. 5.2.1.lettere a) e b). L'Agenzia Laore, qualora si renda necessario, potrà organizzare le attività di formazione anche oltre il termine suddetto del 31 ottobre, con successiva comunicazione al responsabile dell'UdP.
5. L'Agenzia LAORE promuove, altresì, incontri locali con tutti i portatori d'interesse e in particolare con il mondo venatorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

6. Si precisa che la partecipazione al corso e il relativo attestato di partecipazione non danno di per sé titolo alla qualifica di referente o di sostituto del referente di una compagnia sia in Zona rossa che in Zona bianca. Si è referenti di una compagnia o sostituti del referente (sempre mediante trasmissione dell'Allegato 9 con le modalità indicate nel precedente art. 3) solo se indicati come tali nell'Allegato 3. E' evidente che se all'interno della compagnia ci siano altri componenti, oltre al referente e al suo sostituto che hanno effettuato il corso di formazione con il rilascio del relativo attestato, gli stessi non hanno alcun titolo a ricoprire il ruolo di referente e di sostituto del referente nella medesima stagione venatoria. In mancanza di questi ultimi, infatti, la compagnia di caccia si scioglie automaticamente.

Art. 10 Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni previste dalla L.157/92, dalla L.R. 23/98 (qualora violate) e dal Codice Penale (3) , in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00** di cui sono obbligati in solido tutti i componenti della compagnia.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento da parte dei cacciatori censiti comunque organizzati che esercitano l'attività venatoria al cinghiale nel territorio regionale o in caso di accertamento di cacciatori non censiti in zona bianca o non autorizzati in zona rossa, il rappresentante dell'ATS nell'UdP, sentiti i Servizi veterinari e gli Ispettorati del Corpo forestale competenti per territorio, dispone la revoca dell'autorizzazione e il divieto di caccia con decorrenza immediata per una durata corrispondente a 30 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva, divieto che ovviamente riguarda tutti i componenti della compagnia oltre al referente e al vicereferente e anche dei cacciatori non censiti o non autorizzati.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 7 del presente provvedimento da parte dei titolari dei rispettivi Istituti faunistici (AATV, ZAC e Allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento) il rappresentante dell'ATS nell'UdP, a seguito di segnalazione dei Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio e/o degli Ispettorati del Corpo forestale, chiede all'autorità che ne ha disposto l'autorizzazione (SUAP per le AATV e Allevamenti e Province per le ZAC) la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per un anno. L'Autorità competente (SUAP o Provincia) deve dare comunicazione della predetta sospensione al rappresentante dell'ATS nell'UdP e al Corpo forestale per gli aspetti legati alla vigilanza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 9, il rappresentante dell'ATS nell'UdP sentiti i responsabili dell'Agenzia Laore, dispone la revoca dell'autorizzazione e il divieto di caccia con decorrenza immediata per una durata corrispondente a 30 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva. E' disposta, altresì, la sospensione per un anno dell'autorizzazione o della concessione all'esercizio dell'attività venatoria, per il tramite di chi ne ha disposto l'autorizzazione (SUAP per le AATV e Allevamenti, Province per le ZAC e Assessorato della Difesa dell'Ambiente per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia). Le Autorità competenti (SUAP, Provincia o Assessorato della Difesa dell'Ambiente) devono darne comunicazione al responsabile dell'UDP, al rappresentante dell'ATS nell'UdP e al CFVA per gli aspetti legati alla vigilanza.
5. Nel caso di accertata incongruenza dei dati sul cacciato in possesso del Servizio veterinario e quelli in possesso del Corpo forestale viene, altresì, revocata l'autorizzazione alla caccia in deroga per tutta la stagione venatoria, mediante provvedimento del Rappresentante dell'ATS in UdP, su motivata comunicazione formale da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio. Il divieto di caccia avrà decorrenza immediata per una durata corrispondente a 30 giornate consecutive di caccia del cinghiale anche se ricadenti nella stagione venatoria successiva.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti adottati con determinazioni prot. prot. 19704, n. 7, del 15.10.2015, prot. 19954, n. 8 del 20.10.2015, prot. 20734, n. 10 del 28.10.2015, prot. 2, n. 25 del 20.11.2015, prot. 138, n. 5 del 20.02.2016, prot. 322 n. 13 del 30.05.2016, prot. 412, n. 15 del 17.06.2016, prot. 473 n. 17 del 11 07 2016 e prot. 554, n. 22 del 22.09.2016, prot. 356, n. 9, del 7.6.2017; prot. 569, n. 11, del 27.10.2017, prot. 438 del 17.07.2018, prot. 331, n. 10, del 29.05.2019 e prot. 333, n. 11, del 30.05.2019.
2. Le precedenti Circolari prot. n. 629 del 24/11/2017 e prot. n. 453 del 20/07/2018 sono abrogate.
3. Nel caso in cui un territorio macroareale non infetto (termine utilizzato per soli fini epidemiologici dai Servizi Veterinari e dall'OEVR e non per indicare territori da autorizzare per la caccia in Zona Infetta, in cui si parla invece di territori Comunali) ricada sul territorio di più ASSL, gli stessi Servizi veterinari ASSL si coordinano tra loro e concordano il numero di campioni prelevabile nel territorio di propria competenza al fine di rendere omogenea la distribuzione del campione nel macroareale (il campione dovrà essere prelevato su almeno 59 cinghiali abbattuti selezionati in modalità random secondo le indicazioni suggerite dall'OEVR; tale campionamento sarebbe in grado di rilevare almeno un soggetto sieropositivo se la prevalenza di infezione nel macroareale fosse superiore o uguale al 5% con un L.C.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

del 95%). L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) comunica il raggiungimento del campione utile per ogni macroareale ai Servizi veterinari, i quali provvedono a darne comunicazione ai cacciatori referenti per l'esercizio della caccia al cinghiale. Qualora vengano accertati casi di positività nel campionamento dei cinghiali delle aree non infette, il responsabile dell'UDP, sentiti gli esperti di cui al D. Lgs. n. 54/2004, assume gli atti necessari per l'eventuale modifica della zona infetta e la conseguente applicazione delle misure previste per detti macroareali.

4. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.

Art. 12 Allegati

Il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati:

1. Allegato 1A: Nuova delimitazione zona infetta selvatico
2. Allegato 1B: Elenco dei comuni zona infetta
3. Allegato 2: Istanza caccia in deroga (Zona Rossa)
4. Allegato 3: Scheda comunicazione di cui all'art.3 per l'esercizio della caccia al cinghiale nelle zone infette e non infette.
5. Allegato 4: Scheda invio campioni cinghiali.
6. Allegato 5: Indagine epidemiologica.
7. Allegato 6: Elenco referenti.
8. Allegato 7: Comunicazione unione di due gruppi di caccia in Zona Rossa.
9. Allegato 8: Modulo delega referente a custode locale di raccolta-stoccaggio.
10. Allegato 9: Modulo delega referente a sostituto referente
11. Allegato 10: Dichiarazione referente per attestazione cacciatori non residenti.
12. Allegato 11: modulo invito partecipanti occasionali

**II RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO
PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA**

Alessandro De Martini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Det. n. 14, prot. 376
del 18.6.2019

Note:

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie prevede in ogni caso che *"l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda"*.
- 2) Linee guida ISPRA (ex INFS) per la costituzione dei nuovi "allevamenti di selvaggina" in Sardegna: *"La recinzione deve essere realizzata mediante rete costituita da filo zincato con diametro non inferiore a mm 3, preferibilmente a maglia intrecciata. La stessa va interrata per almeno 20 cm, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base delle recinzioni interrate vanno posti almeno 3 fili spinati (tesi all'interno delle medesime) per consolidarne la tenuta: uno al livello del suolo, uno al bordo inferiore della rete e uno a 10 cm dal suolo. L'altezza delle recinzioni non dev'essere inferiore a m 1,6 fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata). La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, deve rispettare un intervallo di circa m 4 (eventualmente più breve nei punti più critici). Il perimetro della recinzione deve evitare angoli inferiori a 120° e condizioni di "cul de sac". Tutto il perimetro dei recinti di allevamento deve essere protetto almeno da una cinta di fili elettrificati (posti alle seguenti altezze dal suolo: 10, 30 e 60 cm), o da una ulteriore recinzione, posta ad almeno 3 metri di distanza, per impedire l'avvicinamento dei cinghiali in libertà (prevenzione delle patologie principali). L'ingresso principale di ogni recinto deve essere dotato di fossa disinfettante posta all'esterno del medesimo"*.
- 3) **Art. 500 Codice Penale** Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica: *"Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro."*
- 4) **Art. 650 Codice Penale** Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica: *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro"*.